

Al via la sospensione dei mutui per autonomi e partite Iva

EMERGENZA COVID-19

DL CURA ITALIA



È legge il primo decreto omnibus per fronteggiare gli effetti del virus

Sospesi per sei mesi i pignoramenti esecutivi relativi alla prima casa

Marco Mobili

Il Cura Italia, il maxi decreto omnibus con le prime misure per contrastare l'emergenza sanitaria e quella economica, è legge dello Stato. La Camera giovedì notte ha confermato la fiducia al Governo sul provvedimento con 298 voti favorevoli, 142 contrari e due astenuti, e poi ieri ha approvato in via definitiva con 229 sì e 123 contrari il testo del decreto licenziato e corretto dal Senato con cui l'Esecutivo ha dato il via libera al primo scostamento dal bilancio per 25 miliardi di euro.

Tante le modifiche apportate, a partire dall'inserimento nel testo inizialmente licenziato dal Governo per dare sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, dei primi decreti legge sull'emergenza: da quello sull'istituzione delle zone rosse (Dl n. 9) a quello che ha previsto l'assunzione di oltre 20mila unità tra medici e infermieri da spedire in prima linea contro il Covid-19. Nel decreto Cura Italia (n. 18) è entrato anche il provvedimento d'urgenza con cui sono stati rinviati e sospesi i termini delle udienze e dei processi di tutte le giurisdizioni (civile, penale, tributaria, militare e contabile; Dl n. 11).

Tra le novità inserite in Senato la proroga degli sfratti dal 30 giugno al 1° settembre 2020, cui si aggiungono 69,5 milioni di euro da destinare sia al Fondo contributi affitti, sia all'altro Fondo morosità incolpevole. Nuove risorse che nei prossimi 10 giorni saranno erogate alle Regioni per una successiva distribuzione ai Comuni nei 30 giorni successivi.

Per fare fronte alla forte crisi di liquidità delle partite Iva e degli autonomi, in Senato il Governo ha ri-

toccato le regole di accesso al fondo Gasparri per la sospensione dei mutui prima casa. In particolare, con la modifica approvata l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre - un calo del fatturato, superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. Per l'accesso al Fondo, inoltre, non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400mila euro.

Sempre a sostegno di cittadini in difficoltà, il Senato ha sospeso per 6 mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del Dl (la pubblicazione è prevista entro il 30 aprile prossimo) ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare dell'abitazione principale del debitore.

Con la conversione in legge del decreto vengono meno anche i due anni in più per gli accertamenti del Fisco che il decreto inizialmente riconosceva all'agenzia delle Entrate. Un'abolizione che ha spinto il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a ricordare che quella norma era stata voluta per favorire i contribuenti, ma allo stesso tempo a fargli annunciare che dal 1° giugno, senza una proroga, il Fisco è pronto a notificare entro il 31 dicembre prossimo 8,5 milioni di atti tra accertamenti, liquidazioni, lettere di compliance e avvisi bonari.

Ad alimentare polemiche sul decreto Cura Italia non c'è soltanto il Fisco. Anche il capitolo processi a distanza e sospensione delle udienze, così come rivisto dal Senato, ha acceso il dibattito. In particolare sul processo telematico, anche penale, e sulla possibilità di consentire nella fase di emergenza lo svolgimento di attività processuali, dalle indagini alle udienze di trattazione, da remoto. E per il processo tributario il provvedimento diventato legge prevede la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

Le misure

1

ACCERTAMENTI

Più sostegni agli affitti

Inserita la proroga degli sfratti dal 30 giugno al 1° settembre 2020, con l'aggiunta di 69,5 milioni per il Fondo contributi affitti e il Fondo morosità incolpevole. Queste risorse nei prossimi 10 giorni saranno erogate alle Regioni per una successiva distribuzione ai Comuni nei 30 giorni successivi

2

ACCERTAMENTI

Tempi stretti per l'Agenzia

Con la conversione in legge del decreto vengono meno anche i due anni in più per gli accertamenti del Fisco che il decreto Cura Italia inizialmente riconosceva all'agenzia delle Entrate, pronta ora a notificare entro il 31 dicembre 8,5 milioni di atti tra accertamenti, liquidazioni, lettere di compliance e avvisi bonari

3

PROCESSO TRIBUTARIO

Termini sospesi

La legge di conversione del Cura Italia in materia di processo tributario prevede la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione

CONTRATTI DI LAVORO

Flessibilità per le imprese anche con gli ammortizzatori

Consentito il ricorso al tempo determinato e alla somministrazione

Giampiero Falasca

I contratti a termine e di somministrazione si possono prorogare o rinnovare anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali: questa l'importante novità contenuta nella legge di conversione del Cura Italia.

Una novità che potrebbe garantire continuità occupazionale a migliaia di lavoratori, evitando che il ricorso agli ammortizzatori sociali determini un effetto negativo per i soggetti assunti con contratto a termine (diretto, o nell'ambito di una somministrazione di manodopera).

Secondo l'articolo 20, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 81/2015 le imprese che attuano una sospensione dei rapporti di lavoro (mediante ricorso alla cassa integrazione) non possono stipulare, prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per lavoratori che svolgono le stesse mansioni affini dei lavoratori sospesi; tale divieto consente unicamente di concludere i rapporti già in corso, ma obbliga le imprese a la-

sciare a casa i lavoratori dopo la scadenza contrattuale.

Lo stesso divieto è sancito dall'articolo 32, comma 1, lett. c) per le imprese che utilizzano lavoratori somministrati: anche in questo caso, le imprese devono limitarsi a portare a scadenza i contratti esistenti, senza poterli prorogare o rinnovare.

Questo divieto è molto ideologico - si presume che l'impresa, nel momento in cui mette in cassa integrazione alcuni lavoratori, non debba e non possa avvalersi di personale flessibile - ma, come spesso accade nelle questioni giuslavoristiche, si risolve in un danno per quei lavoratori che la legge pretende di tutelare.

Molte imprese, infatti, anche nel momento della crisi vorrebbero mantenere in vita i rapporti flessibili, nella speranza di poter stabilizzare questo personale nel momento della (auspicabile) ripresa economica.

La nuova norma lascia aperta questa facoltà, consentendo sia di prorogare il rapporto prima che scada, sia di rinnovare i contratti che sono già scaduti.

La legge non chiarisce se la proroga e il rinnovo possono avere una scadenza successiva al termine del

periodo di fruizione dell'ammortizzatore: tale lettura sembra, tuttavia, l'unica possibile, in quanto alla fine della sospensione lavorativa viene meno qualsiasi divieto connesso all'uso di ammortizzatori.

Viene prevista inoltre l'inapplicabilità del cosiddetto stop and go, l'obbligo per i rapporti a termine di attendere 10 o 20 giorni (a seconda della durata, inferiore o superiore ai 6 mesi, del rapporto precedente) prima del rinnovo.

La correzione è molto utile, anche se resta aperto un problema: la proroga dei contratti richiede, in caso di superamento dei 12 mesi di durata massima, l'indicazione di una delle "causali" introdotte dal decreto Dignità (Dl n. 87/2018), così come il rinnovo dei rapporti, quale che sia la durata.

La legge di conversione conferma anche il divieto di «licenziamenti economici» (articolo 46) fino al prossimo 16 maggio, ma aggiunge una eccezione: è consentito il licenziamento dei lavoratori che siano interessati da un cambio appalto, qualora siano riassunti in forza di una «clausola sociale» contenuta in una norma di legge, in un contratto collettivo in una clausola del contratto d'appalto.